

LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Dott. Luciano De Angelis

CAUSE DI SCIoglimento DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

ART. 2484 C.C.

1
**DECORRENZA
DEL TERMINE**



Salvo evidentemente nelle società contratte
a tempo indeterminato

ART. 2484 C.C.

2

**CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE
O SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ
DI CONSEGUIRLO**




Salvo che l'assemblea, all'uopo convocata
senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie

L'antieconomicità della gestione è di per sé causa di scioglimento?



- Es. Se gli interessi passivi pagati alle banche prevalgono senza dubbio sugli utili operativi che la società è in grado di produrre,



Notariato studio 237/2014
Le difficoltà economiche, per quanto gravi, non possono in alcun caso essere ritenute di per sé sufficienti, ad integrare la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 2, cod. civ.

si determina lo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale?

ASSEMBLEA SOLO ORDINARIA

**Trib. Napoli 25.5.2012 (conf. Trib. Lecco
19.2.2007)**

**La sopravvenuta impossibilità di conseguire
l'oggetto sociale si configura solo se la società:**

Si viene a trovare, in modo oggettivo, definitivo ed irreversibile, nell'impossibilità di continuare a svolgere l'attività economica (programmata dai soci così come delineata dall'atto costitutivo), tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società.

ART. 2484 C.C.

3**IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO
O CONTINUATA INATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA**

Si verifica quando l'assemblea risulta da tempo inattiva in quanto la società non è in grado di raggiungere i *quorum* costitutivi previsti o quando, pur essendo regolarmente costituita, non riesce, per contrasti fra i soci, a costituire le previste maggioranze dando luogo ad un «bilanciamento di voti»

ASSEMBLEA SOLO ORDINARIA

Trib. Prato 12.1.2010 - Trib. Milano 25.5.2011

PRESUPPOSTI

- 1) Concreta impossibilità di formare maggioranze
- 2) Esistenza di una inerzia prolungata dell'assemblea
- 3) Irreversibilità della situazione

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- Almeno due esercizi consecutivi
 - (*Trib. Brescia 24.6.2011; Trib. Bologna 28.12.1998; App. Bologna 18.5.1999*)
- Basta un esercizio
 - (*Trib. Cagliari 9.8.1976; Trib. Modena 5.3.1983*)
- Basta un esercizio se si prospetta un blocco delle attività
 - (*Trib. Prato 12.1.2010*)



2008 non approvato, 2009 non predisposto, n. 9 assemblee e n. 9 C.d.A andati deserti

ALTRE CAUSE DI SCIoglimento PER INATTIVITÀ ASSEMBLEARE

- Mancato rinnovo delle cariche sociali
 - *(Trib. Napoli 12.1.1993)*
- Mancato rinnovo dell'amministratore dimissionario da oltre un anno
 - *(Trib. Roma 11.7.1984)*
- Insanabile contrasto fra soci paritetici
 - *(Cass. 26.8.2004 n. 16999)*

ART. 2484 C.C.

4**RIDUZIONE DEL CAPITALE
AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE**

Salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 c.c. (cioè la situazione in cui l'assemblea della SPA delibera la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo ammissibile o la trasformazione della società) e 2482-ter c.c. (stessa situazione di cui all'art. 2447 riferita alle SRL)

ART. 2484 C.C.

5**INCAPACITÀ PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ
DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SOCIO
RECEDUTO**

Si tratta delle ipotesi previste dagli artt. 2437-*quater* c.c. (cioè quando in presenza del recesso di un socio la società non abbia utili o riserve sufficienti per l'acquisizione delle azioni rimaste inoplate o non collocate presso terzi) e 2473 c.c. (SRL chiamate al rimborso del socio receduto che non abbiano riserve disponibili o non possano ricorrere a riduzione di capitale sociale)

ART. 2484 C.C.

6
ESCLUSIONE DEL SOCIO



Qualora vi sia mancato acquisto della quota del socio escluso da parte degli altri soci o di terzi ed in assenza di riserve disponibili

ART. 2484 C.C.

7
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA



Si tratta dello scioglimento anticipato della società deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo

SCIoglimento VOLONTARIO

Salvo diversa disposizione statutaria valgono le seguenti regole:

SPA

(Art. 2369, co. 5
c.c. – *Quorum*
deliberativo)

1° convocazione

- oltre il 50% del capitale sociale

2° convocazione

- più di un terzo del capitale sociale

SRL

(Art.2479-*bis*, co. 5
c.c. – *Quorum*
deliberativo)

1° convocazione

- voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale

2° convocazione

- non prevista dalla legge


EFFETTI DELLO SCIoglimento

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI SCIoglimento

- Provvedere senza indugio ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento
- Redigere un apposito verbale con il quale si dà e si prende atto dell'intervenuta causa di scioglimento
- Iscrivere la dichiarazione di accertamento nel Registro delle imprese

POTERI DEL TRIBUNALE (ART. 2487 CO. 2 C.C.)

Nei casi di:



DECORRENZA EFFETTI (ART. 2484 CO. 3 C.C.)

Gli effetti **costitutivi** dello scioglimento decorrono:

- Dalla **data di iscrizione nel R.I. della dichiarazione con cui gli amministratori** accertano la causa di scioglimento.
- Dalla data in cui **il notaio iscrive la relativa deliberazione al R.I.** nel caso di scioglimento deliberato dall'assemblea.
- Nelle particolari cause di scioglimento previste dall'atto costitutivo (statuto), dall'assolvimento degli obblighi pubblicitari **previsti nell'a. c. (statuto).**

EFFETTI DELLO SCIoglimento PER GLI AMMINISTRATORI (ART. 2486 C.C.)

Dal verificarsi della causa di scioglimento e fino a che **non subentrino i liquidatori**, gli amministratori:

- conservano il potere di gestione della società **ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale**;
- **sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori** per atti non finalizzati alla conservazione del patrimonio.

PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI LIQUIDATORI

La procedura di nomina è prevista nell'atto costitutivo o nello statuto (eventualmente già indicando le persone dei liquidatori o rimettendo la nomina ad amministratori o sindaci o al Tribunale).

Assemblea convocata per rimuovere le cause di scioglimento (di cui ai punti 2, 4, 6 art. 2484 c.c.)

L'assemblea convocata dagli amministratori per la verifica di una causa di scioglimento ha il potere di deliberare la nomina dei liquidatori ed i criteri da utilizzare

COSA DECIDE L'ASSEMBLEA (ART. 2487 C.C.)

- Definizione **del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento** del collegio dei liquidatori.
- **Compensi dei liquidatori** anche nel caso di nomina giudiziale (Trib. Milano 8.7.2011). Il compenso deve essere parametrato al realizzo delle attività e alle passività accertate (Cass. 1.10.2012 n. 16665).
- **Nomina liquidatori** e attribuzione della **rappresentanza**.
- Eventuale definizione dei **criteri secondo i quali i liquidatori devono condurre la procedura, con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, singoli beni o diritti**.

PRESENZA DEL NOTAIO


ALL'ASSEMBLEA CHE NOMINA I LIQUIDATORI DI SRL E SPA

SRL
NO




Nei casi di liquidazione obbligatoria
(cause di scioglimento legali ed automatiche)

SRL
SI



Nei casi di liquidazione volontaria
(volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo)

SPA
SI



La nomina dei liquidatori e il programma di liquidazione non costituiscono modifica dell'atto costitutivo, ma competono all'assemblea straordinaria
(il notaio verbalizza ciò che percepisce senza obblighi di controlli di legalità)

DELIBERE ADOTTABILI DALL'ORGANO ASSEMBLEARE DURANTE LA LIQUIDAZIONE

Deliberazioni assemblea	Delibere	Norme di riferimento
Ordinaria	Revoca e sostituzione dei sindaci Approvazione del bilancio annuale di liquidazione	Art. 2364 c.c. per le SPA e art. 2479 c.c. per le SRL

DELIBERE ADOTTABILI DALL'ORGANO ASSEMBLEARE DURANTE LA LIQUIDAZIONE

Deliberazioni assemblea	Delibere	Norme di riferimento
Straordinaria	Riduzione del capitale sociale per perdite	Art. 2446 c.c. per le SPA e art. 2482- <i>bis</i> c.c. per le SRL
	Trasformazione della società in altro tipo Trasferimento della sede sociale	Artt. 2365 e segg. c.c. per le SPA e artt. 2479 e segg. c.c. per le SRL
	Fusione per incorporazione	Art. 2501 c.c.

OPERAZIONI SUL CAPITALE DURANTE LA LIQUIDAZIONE


	SI	NO
RIDUZIONE FACOLTATIVA	Massima Notariato Milano 93/2007	Giurisprudenza <i>ante</i> riforma
RIDUZIONE PER PERDITE	<ul style="list-style-type: none">▪ Trib. Genova 29.6.2001▪ Studio Notariato 221/2010	Trib. Bologna 7.12.1995

PASSAGGIO AMMINISTRATORI / LIQUIDATORI

Fino al subentro dei liquidatori, gli amministratori devono gestire la società ai soli fini della conservazione e dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.)



DEVONO CONSEGNARE, NOMINATI I LIQUIDATORI,
ex art 2487-bis c.c.



NOMINA DEI LIQUIDATORI

- I liquidatori **assumono pieni poteri** dall'iscrizione della nomina nel Registro delle imprese.
- A seguito di tale iscrizione, gli **amministratori cessano dalla carica.**

PASSAGGIO AMMINISTRATORI / LIQUIDATORI

Alla consegna, viene redatto apposito verbale da allegare al primo bilancio ex art. 2490 c.c.

REALIZZAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE



OBBLIGO DI REDIGERE

- 1) BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE**
- 2) EVENTUALI BILANCI INTERMEDI EX ART. 2490 C.C.**

TEMPISTICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI NELLA LIQUIDAZIONE

Efficacia
della
liquidazione

Iscrizione
della nomina
dei liquidatori

31.12
T+1

31.12
T+2

31.12
T+3

Situazione
dei conti

Rendiconto
sulla
gestione

Bilancio
iniziale di
liquidazione

Bilanci
intermedi di
liquidazione

Bilancio
finale di
liquidazione

POTERI DEI LIQUIDATORI

- Spetta all'assemblea (ove non sia disciplinato dall'atto costitutivo) stabilire **i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione ed i poteri dei liquidatori.**
- Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere ***tutti gli atti utili*** per la liquidazione della società (art. 2489 co. 1 c.c.).
- Si tratta degli atti necessari per la ***conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio***, anche di singoli rami, **in funzione del miglior realizzo.**

POTERI DEI LIQUIDATORI

Cosa possono fare i liquidatori

Decidere i modi, i tempi e le condizioni per la liquidazione dell'attivo salvo i limiti:

- **dello statuto**
- **del mandato di nomina**

Terminare le operazioni in corso, proseguire i rapporti di lavoro ed assumere nuovo personale

Concludere transazioni, contratti, compromessi (acquisto di beni, materie prime, scorte, scambio di beni sociali con partecipazioni societarie, ecc.)

Agire in giudizio, conferire mandato alle liti per la proposizione di un'azione giudiziale finalizzata all'incremento patrimoniale (Cass. 15/3/2012 n. 4143)

(Previa autorizzazione assembleare) esercitare provvisoriamente l'impresa o un suo singolo ramo

Costituire fidejussioni, rilasciare ipoteche su beni aziendali, chiedere prestiti o affidamenti bancari

OBBLIGHI E POTERI PARTICOLARI

Art. 2491 c.c.,
comma 1



Richiesta ai soci dei versamenti ancora dovuti solo se i fondi sono insufficienti al pagamento dei debiti

Art. 2491 c.c.,
comma 2



Ripartizione di acconti ai soci solo ove la stessa non incida sulla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori

DPR 602/73 art. 36
comma 1



Mancato pagamento delle imposte e soddisfacimento di crediti di rango inferiore

RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI

- Devono adempiere i loro doveri con *la professionalità e la diligenza richiesti dalla natura dell'incarico*.
- La responsabilità per danni per l'inosservanza dei propri doveri è disciplinata dalle **stesse regole previste per gli amministratori**.
- **Non sono tenuti al rispetto della "Par condicio creditorum"** ma al pagamento dei debiti sociali man mano che gli stessi giungano a scadenza.
- Nel caso di successiva procedura concorsuale, **sono responsabili di bancarotta** nei casi di volontaria e patologica preferenza di alcuni creditori rispetto ad altri. **E' applicabile l'art. 2467 c.c.**

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

- La società può in ogni momento ***revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento***. Occorre a riguardo una deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
- La delibera dovrà essere redatta da notaio che dovrà entro 30 giorni provvedere alla iscrizione nel R.I. (art. 2487-ter c.c.).

TUTELA DEL SOCIO

I SOCI



**1. Dissenzienti alla revoca o
astenuti**

2. Assenti all'assemblea



Possono recedere ai sensi degli artt. 2473, 2437 c.c.

EFFETTI DELLA REVOCA

Gli effetti si producono dopo **60 giorni dall'iscrizione della delibera al R.I.**



Nel caso di **opposizione dei creditori** (anteriori alla delibera) decide il tribunale ai sensi dell'art. 2445 co. 4 C.C.

INAMMISSIBILITÀ DELLA REVOCA



- 1) Quando è **già iniziata la distribuzione dell'attivo**
- 2) Quando **c'è opposizione di creditori non pagati**
(art. 2445, co.4 c.c.)

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

MANCATA PRESENTAZIONE DEI BILANCI (art. 2490, comma 6)

In caso di mancato deposito del bilancio per tre esercizi consecutivi, la società **è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese.**



Tale termine deve considerarsi maturato quando sia superato anche di un solo giorno quello per il deposito del terzo bilancio di liquidazione
(Trib. Brindisi 21.7.2010)

CHIUSURA DELLA CANCELLAZIONE

FASE FINALE DELLA LIQUIDAZIONE

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono predisporre il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto ex art. 2492 c.c.



Deve essere depositato presso il Registro delle Imprese con relazione sindaci e relazione revisore

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE (1)

Struttura del bilancio

Il bilancio si articolerà in uno stato patrimoniale ed un conto economico accompagnati dalla nota integrativa e da una relazione sulla gestione (OIC 5)

Contenuto del bilancio

Dal bilancio dovranno risultare le spese complessive della procedura, il totale dei ricavi derivanti dalla liquidazione dell'attivo, i debiti pagati, il residuo attivo. Di quest'ultimo dovrà essere effettuato il riparto per ciascun socio (piano di riparto)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE (2)

Deposito

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e, se nominati, dai sindaci e/o dal soggetto incaricato della revisione legale, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese.

Reclami

Entro i 90 giorni successivi all'iscrizione del deposito, è concesso a ciascun socio di proporre reclamo dinanzi al Tribunale, in merito all'operato dei liquidatori. La sentenza fa stato anche nei confronti dei non intervenuti

Approvazione tacita

Qualora, nel corso dei 90 giorni successivi al deposito, non siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato e, salvi gli obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo residuo, i liquidatori sono liberati nei confronti dei soci.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

a seguito dell'approvazione del bilancio
(ex art. 2493 c.c.)



i liquidatori procedono alla cancellazione della società dal Registro
delle imprese - art. 2495 c.c.
La cancellazione ha effetto costitutivo



**DEPOSITO LIBRI E SCRITTURE PRESSO IL REGISTRO DELLE
IMPRESE**

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE

La cancellazione ha effetto costitutivo (art. 2495 c.c.)



I creditori sociali insoddisfatti, sopravvenuti o conosciuti a seguito della cancellazione della società dal Registro delle imprese, possono far valere le proprie pretese:

- nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- nei confronti dei liquidatori, se il pagamento è dipeso da colpa (o dolo) di questi.

CASS. SS.UU. 22/2/2010 N. 4060, 4061, 4062
CASS. 2/112011 N. 22863

Effetti della cancellazione

Ai sensi dell'art. 2495 co. 2 c.c., con la cancellazione dal Registro delle imprese si verifica a pieno titolo l'estinzione dell'ente, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di creditori insoddisfatti. Ciò a condizione che la cancellazione sia avvenuta successivamente al 1.1.2004
(Il principio vale anche per le società di persone)

CASS. SS.UU. 12/3/2013 N. 6070, 6071 e 6072

Effetti della cancellazione

- Gli ex soci rispondono delle obbligazioni contratte con lo stesso livello di responsabilità che avevano in pendenza di regolare attività sociale “**nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente**, a seconda che *durante societate* essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.
- I soci acquistano i beni ed i diritti **non compresi nel bilancio di liquidazione** della società cessata (a titolo di contitolarità o comunione indivisa), a patto che siano liquidi ed esigibili e non in corso di accertamento giudiziale.

CONF. CASS. 26/6/2015, N. 13259

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE

Se si riscontrano sopravvenienze passive *post* cancellazione dal Registro delle imprese, non copribili



La società può, entro un anno, esser dichiarata fallita (art. 10 R.D. 267/42)



L'insolvenza deve manifestarsi entro la data di cancellazione o entro l'anno successivo

TRIBUNALE DI GENOVA SENTENZA 6.6.2013

- **È ammissibile la cancellazione della cancellazione quando la fase liquidatoria non è ancora esaurita per non essersi proceduto alla riscossione dei crediti iscritti a bilancio e per il silenzio serbato su un contenzioso giudiziario** radicato nei confronti della società un mese prima della cancellazione della stessa, di cui era immediatamente agevole per chiunque avvedersi dell'annosità e della gravosità quanto a gestione difensiva

TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA 20.11.2013

- **La cancellazione dal registro delle imprese risulta impossibile e *contra legem* qualora l'attività liquidatoria non sia realizzata nelle sue varie articolazioni.** Ciò che non risulta nel caso di specie è il procedimento endosocietario in quanto la liquidazione della società era stata affidata ad un ente (quale il *trust*) che avrebbe provveduto in tal senso in un periodo successivo rispetto al momento della presentazione ed approvazione del bilancio finale di liquidazione.

TRIBUNALE DI MILANO 31/12/2013

- Deve essere disposta la cancellazione della cancellazione nel caso di macroscopica insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione estintiva della società.
- Ciò si verifica, ad esempio nel caso di mancata presentazione del bilancio finale di liquidazione

CASS. 19/3/2014 N. 6388

- Nel caso in cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta, non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente né per il verificarsi di un'altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì in conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società, l'ente non può considerarsi estinto, ai sensi dell'art. 2495 c.c.

IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE




NOVITÀ Norma 11.10

Art. 182-sexies L.F.


**Legge 7/8/201 n. 134 del
7/8/2012,
art. 182 sexies**

- **Obblighi convocazione assemblee artt. 2446 e 2482 bis : SI**
- **Obblighi convocazione assemblee artt. 2447 e 2482-ter, copertura perdite e liquidazione: NO**


Gli obblighi di ricapitalizzazione della società, abbattimento del capitale, trasformazione o liquidazione sono sospesi nei casi di:



**Deposito della
domanda per
l'ammissione a
concordato preventivo
anche in bianco o con
riserva**



**Domanda per
l'omologazione di
un accordo di
ristrutturazione dei
debiti ex art.
182.bis**



**Proposta di accordo di
ristrutturazione correlata
da una dichiarazione
dell'imprenditore ,
avente valore di
autocertificazione
attestante trattative con i
creditori**

VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE

NORMA 10.9

Il collegio verifica:

- **la conoscenza della causa** di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
- **la convocazione** senza indugio del consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera presso l'ufficio del registro delle imprese;
- **la gestione** della società da parte dell'organo amministrativo ai **solii fini della conservazione** dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- **la convocazione dell'assemblea** per assumere le delibere di cui all'art. 2487, comma 1, c.c.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ



NOVITÀ

NORMA 10.9

Nel caso di **sopravvenuta causa di liquidazione** della società **qualora gli amministratori non intervengano** per segnalare detta circostanza al registro imprese, l'art. 2485 c.c. chiede che **l'apposita istanza venga effettuata dai sindaci**

- l'onere spetta in prima analisi al collegio sindacale quale organo collegiale.
- le nuove norme prevedono che, **in caso di disaccordo l'istanza al tribunale potrà essere proposta dal singolo sindaco.**

PERDITE: PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento

Art. 6 L. fall.

(iniziativa per dichiarazione di fallimento o concordato preventivo)

- Amministratori o liquidatori (anche nel concordato preventivo, art. 161 L. fall.)
- Uno o più creditori
- Pubblico ministero

NO COLLEGIO SINDACALE

il collegio sindacale verifica che il liquidatore
(o il comitato dei liquidatori):

NORMA 10.9



- rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall'assemblea;
- prosegua l'attività d'impresa solo se a tal fine autorizzato dall'assemblea;
- rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
- rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
- chieda la cancellazione della società.

Il collegio sindacale è tenuto

a predisporre ai sensi dell'art. 2429 c.c.:

1. la relazione sul bilancio iniziale,
2. sugli eventuali bilanci intermedi (annuali)
3. e sul bilancio finale di liquidazione.



Il collegio sindacale può chiedere al Tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori.



In caso di inerzia dei liquidatori, il collegio può chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

RESPONSABILITÀ DEI REVISORI

Trib. di Milano, 8.11.2012

(Mazars v.s. /fallimento “Finpart International”)

No opinion = bilancio non certificato

Non può essere imputata al revisore che abbia espresso una “impossibilità di esprimere un giudizio”, la responsabilità per la continuazione dell’attività della società revisionata.

Il revisore non è né l’amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell’obbligo di gestire la società in stato di scioglimento secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di mettere in liquidazione la società, né soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409, né il soggetto che ha il potere di innescare una procedura concorsuale.

Da ciò deriva che la sua **relazione ha effetto** in quanto sia **recepita da soggetti diversi** che, preso atto del suo contenuto, **adottino i comportamenti conseguenti**.

Scioglimento e liquidazione delle società personali

Dott. Luciano De Angelis

Società persone in Liquidazione, periodo 2009-2013


Anni	2009	2010	2011	2012	2013
Società in accomandita semplice	29.009	26.457	25.521	25.850	26.068
Società in nome collettivo	33.119	30.857	29.096	28.878	28.188
Società semplice	440	434	458	490	499
Totale	62.568	57.748	55.075	55.218	54.755

Fonte: Unioncamere-Infocamere-Movimprese

Cause di scioglimento


Cause di scioglimento

Applicabili a tutte le società di persone
- art. 2272 c.c.




- decorso del termine
- conseguimento dell'oggetto sociale
- impossibilità di conseguimento dell'oggetto
- volontà di tutti i soci
- venir meno della pluralità dei soci se non ricostituita entro 6 mesi
- cause previste dal contratto sociale

Applicabili alle snc e sas
- art. 2308 c.c.



- dichiarazione di fallimento

Applicabili alle sole sas
- art. 2323 c.c.



- venir meno degli accomandanti o degli accomandatari se la categoria mancante non è ricostituita entro sei mesi

1) Decorso del termine: società a tempo determinato

Si sciolgono

NON si sciolgono

- se decorre il termine

Se prima del decorso del termine la durata della società è prorogata

- in forma espressa

- in forma tacita

PROROGA

→ Pubblicità entro 30 giorni al R.I.

Tacita

- Recesso ad nutum del socio

Il creditore particolare ha diritto alla liquidazione della quota (art. 2307, c. 2 c.c.)

Espressa


Opposizione del creditore particolare del socio (art. 2305)

Se accolta la società deve entro tre mesi dalla notifica della sentenza liquidare la quota (art. 2307, c. 2)

2) Conseguimento oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo

Dissidio insanabile fra i soci

Pur non previsto dall'art. 2272 c.c.



• **concretizza una causa di scioglimento**, laddove impedendo l'operatività della società, determina:




• **l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale**

Trib. Milano 16/2/2012; Trib. Alba 24/9/2010; Trib. Mantova 24/1/2008; Cass. 22/8/2001, n. 11185


Impossibilità di conseguimento dell'oggetto

- solo se l'oggetto sociale è individuato analiticamente



- Impossibile in società che abbiano un oggetto composto da molteplici e diversificate attività

- impossibilità materiale (esaurimento cava del marmo)




- impossibilità giuridica (revoca autorizzazione amministrativa)

(Circolare MISE n. 94215 del 19/5/2014)


- Oggettiva, assoluta, irreversibile, definitiva;
- No mero impedimento temporaneo

Studio Notariato Naz. n. 237/2014

Impossibilità di conseguimento dell'oggetto



Le difficoltà economiche, per quanto gravi, ed in particolare quelle che comportano il venir meno della continuità aziendale, non possono essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2272, n. 2 c.c. e dunque non legittimano gli amministratori ad iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione con la quale se ne accerti il perfezionamento.




Studio Notariato Naz. n. 237/2014

Società con due soci


Ove venga presentata una **domanda di esclusione** dalla compagine sociale (per addebito imputabile al socio) la causa di **esclusione prevale su quella di scioglimento.**

(Cass. 18/1/2006, n. 626; Cass. 10/9/2004, n. 18243; Cass.15/7/1996, n. 6410; Cass. 13/1/87, n. 134; *Contra*: Cass. 2/6/83, n. 3779; App. Firenze 19/5/2000)



Socius Rixosus

3) VOLONTÀ DI TUTTI I SOCI



- 1) Di norma (art. 2272, n. 3) è richiesta la volontà unanime di tutti i soci: c.d. mutuo consenso;
- 2) Il contratto sociale potrebbe prevedere che tale decisione venga presa a maggioranza

4) IL VENIRE A MANCARE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI, SE NON RICOSTITUITA NEL TERMINE DI SEI MESI (scioglimento società ex nunc)

Nel semestre il socio può svolgere regolarmente l'attività d'impresa e scegliere di:




- Sciogliere anticipatamente la società
- Eliminare la causa di scioglimento (cessione di parte della propria quota, aumento di capitale con ingresso di nuovo socio, continuazione con eredi)
- Trasformare la società

Condizione di precarietà della società




Decorsi i sei mesi

- Non è ammissibile compiere nuove operazioni;
- Il socio superstite può subire la richiesta di liquidazione della quota ex art. 2307 c.c.;
- La società può essere sottoposta a cancellazione d'ufficio




Condizione valida anche per le sas che restano con una sola categoria di soci

5) INCAPACITÀ PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO, DECEDUTO, O ESCLUSO




Si tratta delle ipotesi in cui , ai sensi dell'art. 2289, c.c., la società **non abbia utili o riserve sufficienti per la liquidazione della quota** ed i soci superstiti non hanno intenzione di rifinanziare la società

6) FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ




É una specifica causa di scioglimento prevista dall'art. 2308 c.c per le società esercenti attività commerciali che avviene attraverso l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.




N.B. SOLO PER SNC E SAS

7) ALTRE CAUSE DI SCIoglimento PREVISTE DALL'ATTO COSTITUTIVO



In questi casi lo statuto o l'atto costitutivo dovrà determinare anche la procedura di accertamento di dette cause e quella di iscrizione al registro delle imprese



(es. la società si scioglie alla morte del socio X)

8) Causa di scioglimento specifica della sas

art.2323, co.1 c.c.

Venire
meno di
una
specifica
categoria
di soci

Lo scioglimento opererà con
effetti *ex nunc* nel momento
in cui scade il sesto mese
senza che il socio venuto
meno sia stato sostituito

CRITICITÀ

Venire meno di tutti gli accomandatari con obbligo di
nomina dell'amministratore provvisorio

L'amministratore provvisorio

art.2323, co.1 c.c.




Nominabile in caso di morte, recesso o esclusione dell'unico accomandatario

L'amministratore provvisorio **può essere un accomandante oppure un estraneo**, che dovrà provvedere agli atti di ordinaria amministrazione (normale gestione dell'azienda).

Esso non assumerà il ruolo di accomandatario ne quindi responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.


Accertamento della causa di scioglimento

Le cause di scioglimento




Operano di diritto

La società si scioglie indipendentemente da una delibera dei soci, da un atto degli amministratori o da una pronuncia giudiziaria



Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2309 c.c., per poter iscrivere con mero valore dichiarativo lo scioglimento al Registro Imprese devono predisporre un atto di scioglimento con almeno firme autenticate

Accertamento della causa di scioglimento



In presenza di una causa di scioglimento gli **amministratori hanno il dovere di provocare una dichiarazione di accertamento da parte dei soci.**

Ogni socio ha il diritto di agire giudizialmente per ottenere la dichiarazione dell'avvenuto scioglimento della società

la procedura

Intervenuta
causa di
scioglimento

Con procedura liquidatoria
Liquidazione formale prevista
dalla legge (Artt. 2275 e seg.)

Senza procedura liquidatoria

Si a condizione che:

- 1) **Sia prevista nel contratto sociale** (art 2272 c.c. n. 3 e 5)
- 2) **Sussista al momento dello scioglimento un accordo *ad hoc* fra tutti i soci** (Cass. 23/12/2000, n. 16175 e Trib. Lodi

- 3) **La suddivisione dell'eventuale patrimonio residuo fra i soci sia preceduta dal completo soddisfacimento dei debiti sociali** (Cass. 3 marzo 2000, n. 2376; Cass. 11 marzo 1998 n. 2676)

Cancellazione
al Registro
Imprese

Cause di scioglimento: gli effetti

Rispetto alla società

La **società conserva la propria autonomia** patrimoniale e capacità giuridica, anche se si **modifica lo scopo sociale** che diviene quello di **definire i rapporti attivi e passivi** pendenti e liquidare il residuo.

Dopo l'iscrizione presso il registro Imprese lo **stato di liquidazione** deve essere **indicato negli atti e nella corrispondenza.**

Cause di scioglimento: gli effetti

<p>Rispetto ai soci</p>	<p>Sorge il diritto dei soci alla propria quota di liquidazione costituita dai conferimenti e dalle eventuali eccedenze.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2280, se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci non solo i versamenti ancora dovuti, ma nei limiti della loro responsabilità chiedere ai soci illimitatamente responsabili le somme necessarie in relazione alla loro partecipazione alle perdite</p>
--------------------------------	--

Cause di scioglimento: gli effetti

**Rispetto agli
amministratori**

- **Il potere degli amministratori si riduce al compimento degli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale
(cd. Affari urgenti)**

Con la trascrizione della causa di liquidazione al registro delle imprese gli **amministratori vengono sostituiti dal liquidatore.**

Nomina dei liquidatori (art. 2275 c.c.)



La nomina avviene secondo i dettami del contratto sociale.

- **Per previsione dell'atto costitutivo;**
- **Con il consenso di tutti i soci;**
- **Se l'atto costitutivo lo prevede, a maggioranza;**
- **In caso di disaccordo decide il tribunale**

I liquidatori possono essere:

Amministratori;

Soci;

Estranei.

Procedura di liquidazione

Formalità presso il registro imprese

art. 2309 c.c.

L'atto di nomina (decisione dei soci o provvedimento del Tribunale) può prevedere un tempo determinato o indeterminato

(Mass. not. Triv. O.A. 10/2014)

Deve essere presentato entro 30 giorni al Registro Imprese dagli stessi liquidatori

MOD. S3 e
INTERCALARE P

Diritti dei liquidatori

art. 2260 c.c.

I liquidatori hanno diritto ad un compenso

poiché

l'incarico si presume oneroso (trib. Milano 21/2/2013)

Doveri dei liquidatori e operazioni di liquidazione

In generale i liquidatori devono: (art. 2275 c.c.)




- Portare a compimento la procedura estintiva della società
- Gestire la società e compiere gli atti necessari alla liquidazione;

Nello specifico



- **Rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio**
li liquidatori devono iniziare la definizione e chiusura dei rapporti con i terzi (art. 2280 e 2281).



- riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti;
- liquidazione dell'attivo, con le conseguenti vendite dei beni aziendali;
- nel caso di fondi insufficienti per il buon esito della liquidazione, si procede alla richiesta ai soci dei versamenti ancora dovuti, sulle rispettive quote;
- restituzione dei beni conferiti in godimento;
- richiesta ai soci dei fondi necessari per la copertura delle perdite poiché esse hanno reso il patrimonio sociale insufficiente per l'estinzione delle passività

Le operazioni di liquidazione

SI

Compatibili con le attività liquidatorie sono:


- L'esecuzione di un contratto già stipulato, l'acquisto di una partita di merci per renderne vendibili altre, la stipula di mutui per far fronte a pendenze urgenti ed eliminare così l'azione esecutiva dei creditori;
- L'attività processuale di impugnazione espletata dai liquidatori in relazione a rapporti sostanziali preesistenti alla messa in liquidazione della società,
- L'esecuzione di ordini ricevuti dalla clientela prima dello scioglimento e, in generale, le attività necessarie a portare a termine gli impegni assunti in precedenza dalla società;
 - L'intimazione del licenziamento ai dipendenti della società.

Trib. Genova 29 maggio 1976; Cass. 6/2/99 n. 1037; Trib. Sanremo 12/5/2003; Cass. 3/5/2010 n. 10647; Cass. 19/1/2004 n. 741

Le operazioni di liquidazione

NO

Sono considerate nuove operazioni
(e quindi incompatibili con la procedura liquidatoria):



- La stipulazione di nuovi contratti di locazione;
- L'aver contratto nuovi debiti che non siano strettamente indispensabili alle operazioni di liquidazione;
- L'assunzione ingiustificata di partecipazioni in società insolventi del gruppo

Cass. 17/11/1997 n. 11383
Cass. 9 ottobre 1979 n. 5190

Responsabilità dei liquidatori

art.2280 c.c.

Distribuire i beni sociali ai soci prima di pagare i creditori

RESPONSABILITÀ CIVILI
RESPONSABILITÀ PENALI
Ex art. 2633 c.c.: reclusione da 6 mesi a 3 anni

art.2279 c.c.

Divieto di intraprendere nuove operazioni

RESPONSABILITÀ CIVILI
Responsabilità personale ed illimitata per i danni provocati attraverso le operazioni compiute

La liquidazione è revocabile?

Si a condizione che:

- 1) Sia rimossa la causa di scioglimento**
- 2) Sia una decisione presa all'unanimità (teoria non pacifica in dottrina) (Cass. 11 giugno 1968 n. 1849; Trib. Napoli 31 marzo 1995)**



Essa produce effetti EX - NUNC



La revoca è soggetta alla pubblicità legale presso il Registro Imprese.

Aspetti contabili


Obblighi specifici

art.2250, 2277, 2214,
2261, 2311, 2309 c.c.

- **redigere**, insieme con gli amministratori uscenti **l'inventario**
- Espletare **procedure liquidatorie**
- **Tenere i libri e le altre scritture contabili della società;**
- **Consentire ai soci il diritto di informazione e controllo;**
- **redigere** alla fine della liquidazione o se essa è pluriennale **al termine di ogni esercizio, il bilancio ed al termine della procedura il piano di riparto**


Rendiconto della gestione

Redazione




A cura degli amministratori

Bilancio infrannuale




Dal primo gennaio dell'anno in corso




Alla data della messa in liquidazione

Criteri di valutazione



Di funzionamento




Ma che tengano conto della mancanza di continuità aziendale

OIC 5

(no capitalizzazione oneri pluriennali; crediti al valore di realizzo; valutazione prudentiale rimanenze; ecc.)


Rendiconto della gestione

Approvazione dai
soci




NO

Deposito al
registro
imprese




NO

redazione dagli
amministratori
anche se coincidono
con i liquidatori




SI

Problema
ricostruzione
SP per
contabilità
semplificate



Stato patrimoniale e
Conto economico,
ma non in forma CE



SI

INVENTARIO O BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE

Gli amministratori ed i liquidatori devono redigere e firmare congiuntamente un inventario di tutte le attività e passività della società esistenti alla data della messa in liquidazione

L'inventario, costituito da una **situazione patrimoniale dettagliata** deve essere trascritto sul libro inventari previsto dal codice civile

Sulla base di esso i liquidatori iniziano la fase di cessione al fine di reperire le risorse per il pagamento dei debiti sociali

FUNZIONE:

Capire se la liquidazione si apre con patrimonio netto positivo; deficit; sostanziale pareggio

Criteri di valutazione

PRESUNTO
REALIZZO (OIC 5)

Differenze Rendicontazione contabile

	Società di persone	Società di capitali
Amministratori	Rendiconto della gestione (riferito dall'ultimo bilancio a nomina dei liquidatori)	Situazione dei conti (riferito alla data dello scioglimento) Rendiconto della gestione (riferito dall'ultimo bilancio alla nomina dei liquidatori)
Amministratori e Liquidatori	(Bilancio iniziale di liquidazione) Inventario iniziale	
Liquidatori		Bilancio iniziale di liquidazione (riferito alla nomina dei liquidatori)

BILANCI INTERMEDI

Il codice non prevede bilanci intermedi nelle liquidazioni pluriennali



Gli stessi Si ritengono tuttavia necessari

L'art. 2261 c.c. consente ai soci di ottenere il rendiconto annuale
(anche durante la liquidazione)




In tal senso Trib. Milano 1/9/1986
Principio OIC n.5

Ripartizione attivo o pagamento debiti

Con il piano di riparto i liquidatori destinano la ripartizione dell'attivo residuo .E' possibile che essi stabiliscono il pagamento dei debiti

Artt. 2280 e 2282 c.c.:




1. Gli originari conferimenti sono resi ai soci che li hanno conferiti (se non vi è alcuna somma ulteriore da ripartire)
2. L'eccedenza è ripartita in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei singoli soci
3. Se le passività superano le attività, i soci:
 - a) - non ricevono alcuna ripartizione
 - b) - sono chiamati a coprire la differenza stante la responsabilità illimitata e solidale in proporzione alla loro partecipazione alle perdite
 - c) -Se uno o più soci non pagano, i liquidatori sono tenuti a richiedere la differenza ai soci solvibili anche in questo caso in relazione alla loro partecipazione alle perdite

Bilancio finale di liquidazione

Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto a favore dei soci sono predisposti dopo aver terminato le operazioni di liquidazione

Il bilancio finale di liquidazione è un resoconto sintetico con il quale i liquidatori espongono



1. I ricavi conseguiti dalle vendite dei vari beni sociali
2. I pagamenti effettuati per l'estinzione delle varie passività
3. I pagamenti effettuati per il compenso a favore dei liquidatori

Esempio di chiusura liquidazione

Art. 2280 c.c.

1. Ripartizione delle perdite fra quattro soci: A, B, C, D.
2. Ipotesi X in cui tutti i soci pagano in proporzione alle quote
3. Ipotesi Y in cui il socio D non ha disponibilità di ripagare la perdita che viene ripartita fra gli altri

1. Socio B = 40%
2. Socio C = 10%
3. Socio D = 10%
4. Socio A = 40%

Capitale post vendite = 60
Perdite = 100
Differenza = - 40

Ipotesi X

1. Socio A = 16
2. Socio B = 16
3. Socio C = 4
4. Socio D = 4

Ipotesi Y


1. Socio A = 17,8
2. Socio B = 17,8
3. Socio C = 4,4
4. **Socio D = 0**

$$90:100=4:X$$
$$X=4,44$$
$$4,44 \times 40\% = 1,78$$
$$4,44 \times 10\% = 0,44$$

Conclusione della liquidazione


Al termine della liquidazione i debiti possono presentarsi nelle seguenti condizioni:

Sono stati pagati per intero




La liquidazione può essere **conclusa**

Non sono stati pagati per intero




Se le attività realizzate non sono sufficienti devono **intervenire i soci a ripianamento** per l'estinzione dei debiti

Non sono stati pagati per intero



Se i soci **non possono coprire la differenza**



La società rischia di essere dichiarata **insolvente**

Conclusione della liquidazione




1. Il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto devono essere sottoscritti dai liquidatori e poi inviati ai soci per lettera raccomandata
2. I soci hanno tempo due mesi dalla data della raccomandata per impugnare i documenti
3. I documenti si intendono approvati se non impugnati entro i termini
4. Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono sollevati da ogni responsabilità nei confronti dei soci

Cancellazione della società dal RI

Cancellazione

Trascorsi due mesi dalla comunicazione ai soci del bilancio di liquidazione



I liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro imprese

I liquidatori perdono il potere di rappresentanza

I creditori insoddisfatti possono agire solo nei confronti dei soci e liquidatori

Viene a cessare la distinzione fra patrimonio della società e quello personale dei soci

Cancellazione d'ufficio


D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 – art. 3

Il procedimento per la cancellazione della società è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:


- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Cancellazione: Cassazione n. 4060 del 2010

**EFFETTI
ESTINTIVI**




Anche nelle società di persone la cancellazione della società ne determina la perdita della personalità giuridica e la sua opponibilità a terzi




L'art. 2495 c.c. si applica anche ad snc e sas

Cancellazione della cancellazione

**ESTINZIONE
PRESUNTIVA**




**Superabile attraverso la
continuazione
dell'attività**



**Cass. SS.UU. 9/4/2010, n.
8426/8427; Trib. Vicenza
24/6/2013**

Sopravvenienze/ sopravvivenze passive

**I creditori sociali
possono agire
(in concorso con
eventuali
creditori
particolari)**



Sui soci illimitatamente responsabili per tutti i debiti sociali

Sugli accomandanti (nei limiti della quota percepita in sede di riparto)

Sui liquidatori (se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa o dolo)

Sopravvenienze/ sopravvivenze attive

I diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta




Si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa




Cass.29 /10/2014 n.22988; Trib. Mantova 12/12/2012

Art. 10 legge fallimentare

CANCELLAZIONE



SNC E SAS




FALLIMENTO

La richiesta di fallimento
deve avvenire entro **un
anno** dalla cancellazione



Se l'insolvenza si è
manifestata **anteriamente
alla cancellazione o entro
l'anno successivo**



**SALVO CONTINUAZIONE
POST CANCELLAZIONE**

FALLIMENTO DEI SOCI (art. 147 If)

**Il fallimento della
società**

SNC E SAS

Determina quello
dei soci
illimitatamente
responsabili

**I nuovi soci
falliscono
sempre**

Il fallimento non si estende ai soci
fuoriusciti (o che hanno cessato la
responsabilità illimitata)

Rapporto
sociale o resp.
Illimitata cessati
da
da oltre 1 anno

Oppure

Se i debiti **NON**
erano esistenti
prima della
fuoriuscita del
socio